

REGOLAMENTO (UE) N. 1382/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 84,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato sociale ed economico europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui le persone siano libere di circolare. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
- (2) Nel programma di Stoccolma ⁽⁴⁾ il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa del diritto e della giustizia. L'intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. È opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014 - 2020, un programma Giustizia ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere

interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.

- (3) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 sulla strategia "Europa 2020" definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. È opportuno che si sviluppi uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali, essendo ciò un fattore chiave per sostenere gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020 e facilitare meccanismi destinati a promuovere la crescita.
- (4) Ai fini del presente regolamento i termini "membro della magistratura e operatore giudiziario" dovrebbero essere interpretati nel senso di includere giudici, magistrati delle procure e ausiliari di giustizia, nonché altri operatori del diritto associati all'attività giudiziaria, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, funzionari addetti alla sorveglianza di individui affidati in prova al servizio sociale e/o in regime di semilibertà, mediatori e interpreti presso i tribunali.
- (5) La formazione giudiziaria è fondamentale per rafforzare la fiducia reciproca e migliorare la cooperazione tra autorità e operatori giudiziari nei vari Stati membri. La formazione giudiziaria dovrebbe essere considerata un elemento essenziale nella promozione di un'autentica cultura giudiziaria europea nel contesto della comunicazione della Commissione del 13 settembre 2013 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea", della risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea ⁽⁵⁾, delle conclusioni del Consiglio del 27 e 28 ottobre 2011 sulla formazione giudiziaria europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria.
- (6) La formazione giudiziaria può coinvolgere attori diversi, quali le autorità legali, giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG),

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 103.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

⁽⁴⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 299 del 22.11.2008, pag. 1.

